

# LEGGE 21 marzo 2005, n. 55

Disposizioni finalizzate alla prevenzione del gozzo endemico e di altre patologie da carenza iodica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga

la seguente legge:

## **Art. 1**

### *Campo di applicazione*

1. La presente legge definisce, ai fini della iodoprofilassi, le modalità di utilizzo e di vendita del sale alimentare arricchito con iodio destinato al consumo diretto oppure impiegato come ingrediente nella preparazione e nella conservazione dei prodotti alimentari.

## **Art. 2**

### *Definizioni*

1. Per sale alimentare comune si intende il sale definito dal regolamento concernente la produzione e la commercializzazione del sale alimentare di cui al decreto del Ministro della sanità 31 gennaio 1997, n. 106.

2. Per sale arricchito con iodio si intende il sale definito dal regolamento concernente la produzione e il commercio di sale da cucina iodurato, di sale iodato e di sale iodurato e iodato di cui al decreto del Ministro della sanità 10 agosto 1995, n. 562.

## **Art. 3**

### *Sale destinato al consumo diretto*

1. I punti vendita di sale destinato al consumo diretto assicurano la contemporanea disponibilità di sale arricchito con iodio e di sale alimentare comune; quest'ultimo è fornito solo su specifica richiesta del consumatore.

2. Nell'ambito della ristorazione pubblica, quali bar e ristoranti e di quella collettiva, quali mense e comunità, è messo a disposizione dei consumatori anche il sale arricchito con iodio.

3. Negli espositori dei punti vendita di sale alimentare è apposta una locandina diretta ad informare la popolazione sui principi e sugli effetti della iodoprofilassi, individuata con decreto del Ministro della salute.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

## **Art. 4**

### *Sale impiegato come ingrediente nella preparazione e nella conservazione dei prodotti alimentari*

1. È consentito anche l'impiego del sale arricchito con iodio quale ingrediente nella preparazione e nella conservazione dei prodotti alimentari.

**Art. 5**  
*Etichettatura*

1. Fatte salve le disposizioni di cui ai decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, e 16 febbraio 1993, n. 77, il Ministro della salute individua, con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3, uno specifico logo da apporre nelle confezioni di vendita del sale arricchito con iodio destinato al consumatore finale e nelle confezioni dei prodotti alimentari che utilizzano tale tipo di sale come ingrediente.

**Art. 6**  
*Pubblicità*

1. Allo scopo di promuovere forme di pubblicità caratterizzate da un elevato contenuto informativo, il Ministero della salute può concedere il proprio patrocinio non oneroso ai messaggi pubblicitari del tipo di sale di cui all'articolo 2, comma 2, al fine di promuovere una migliore e più completa informazione in ordine ai disturbi provocati da carenza iodica ed ai benefici di una profilassi basata sull'impiego di sale addizionato di iodio.

**Art. 7**  
*Abrogazioni*

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 10 agosto 1995, n. 562, sono abrogati.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 marzo 2005

CIAMPI  
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri  
Sirchia, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: Castelli

## LAVORI PREPARATORI

### **Senato della Repubblica (atto n. 1690):**

Presentato dal Ministro della salute (Sirchia) il 6 settembre 2002.

Assegnato alle commissioni riunite 10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo) e 12<sup>a</sup> (Igiene e sanità), in sede deliberante il 3 ottobre 2002 con pareri delle Commissioni I<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup>, 6<sup>a</sup> e Parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalle commissioni riunite in sede deliberante il 12 e 26 febbraio 2003; 26 marzo 2003 ed il 14 maggio 2003.

Nuovamente assegnato alle commissioni riunite 10<sup>a</sup> e 12<sup>a</sup>, in sede referente, il 14 maggio 2003 con pareri delle commissioni 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup>, 6<sup>a</sup> e Parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalle commissioni riunite in sede referente il 14 maggio 2003.

Esaminato in aula il 26 giugno 2003; 20 aprile 2004 ed approvato il 16 giugno 2004.

### **Camera dei deputati (atto n. 5069):**

Assegnato alle commissioni riunite X (Attività produttive, commercio e turismo) e XII (Affari sociali) in sede referente il 22 giugno 2004 con pareri delle Commissioni I, V, XIII, XIV e Parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla commissione, in sede referente, il 21 dicembre 2004, 1° e 15 febbraio 2005, 8 marzo 2005.

Esaminato in aula ed approvato il 9 marzo 2005.